



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Settore V - Urbanistica – Edilizia



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTE

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

va@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID: 10137] – Proponente Maag Ulivo Srl - Impianto fotovoltaico "Solar Hills", sito in Manciano (GR), opere di connessione nel comune di Manciano (GR), con una potenza di picco di 85,118 MW. Procedimento di VIA – PNIEC

Il Comune di Montalto di Castro in qualità di Ente interessato dall'intervento in oggetto, sebbene quest'ultimo non sia direttamente collocato entro i confini comunali, alla luce dell'impatto ambientale, paesaggistico e territoriale comunque generato dall'inserimento intende esprimere le proprie considerazioni, per evidenziare l'unicità di una situazione che sta investendo l'area vasta e che afferisce ad una quantità di impianti esistenti, autorizzati ed in corso di procedura autorizzatoria, *ictu oculi* insostenibile e lesiva, come si dirà, di norme, principi e pretese anche di caratura costituzionale.

Si riportano di seguito alcuni dati utili per comprendere il fenomeno cui si faceva cenno:

I procedimenti autorizzatori condotti, dal 2018-2019 ad oggi sul solo territorio di Montalto di Castro, afferiscono a circa 25 impianti FER di grande taglia, di cui 19 hanno già ottenuto l'autorizzazione e sono prossimi alla realizzazione. Impianti che si sommano a quelli già esistenti per un totale di circa 40 impianti sul territorio citato.

Si tratta di numeri che si traducono in una vera e propria emergenza territoriale avendo le installazioni, pressoché tutte in area agricola, modificato la destinazione delle aree e stravolto la loro originaria vocazione agricola e rurale, alterandone i tratti



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Settore V - Urbanistica – Edilizia



storici e identitari che da sempre caratterizzano il paesaggio tipico Montaltese come distintivo della Maremma laziale.

La planimetria che qui si allega vale infatti a superare qualunque argomento sul punto mostrando l'evidente saturazione del territorio che colpisce tutta l'area a confine tra Montalto di Castro e Manciano, non potendosi immaginare nuove infrastrutture (All.1). Si consideri, peraltro, che la planimetria citata non ricomprende al suo interno le nuove istanze presentate a Codesto Spett.le Ministero che presenta, allo stato, diverse domande afferenti giganteschi parchi fotovoltaici ed eolici, né quelle che sono state istruite negli ultimi due anni dalla Regione Lazio sempre relative a parchi fotovoltaici di dimensioni importanti e tutti autorizzati.

Si sommano a quelle sopradescritte tutte le istanze presentate nel territorio limitrofo del Comune di Manciano e che interessano anche l'Ente scrivente, stante l'evidenziato effetto cumulo che afferisce, peraltro, non solo ad impianti fotovoltaici ma anche eolici come quello dell'istanza in oggetto. L'istanza in oggetto, quindi, ai fini di una compiuta istruttoria dovrà essere valutata considerando l'effetto cumulo (eolico-fotovoltaico) generato dall'intervento sull'intera area vasta. Quello proposto, peraltro, è un impianto dalle dimensioni faraoniche, irragionevolmente impattante poiché espressione di una scelta collocativa di per sé lesiva per un territorio che ha ormai soddisfatto la sua capacità di accoglienza di impianti FER non potendone immaginare alcuna forma di integrazione tale da renderli sostenibili, nemmeno con un progetto agri-voltaico come quello dichiarato dalla proponente.

Si legge infatti nell'elaborato denominato "T_R02_SIA_Quadro_Progettuale" che: ***"Come argomenteremo nell'ambito dei più recenti studi internazionali nel Quadro Ambientale un impianto fotovoltaico di per sé, se correttamente progettato e condotto, può costituire esso stesso un presidio di biodiversità L'idea progettuale sulla quale si è lavorato è di realizzare un sistema realmente integrato, agro-fotovoltaico che, se pure sotto la preminenza della produzione energetica (essenziale per garantire, come illustrato in precedenza, la transizione energetica al paese e la risposta attiva alle quattro sfide climatica, pandemica, energetica, politica, e decisiva per evitare al mondo il ritorno delle "tre sorelle" trecentesche), dia***



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Settore V - Urbanistica – Edilizia



adeguato spazio ad una produzione agricola non marginale ed a presidi di biodiversità e naturalità”

Sull’aprioristica ed infondata convinzione che gli impianti agrivoltaici possano costituire presidio rispetto al mantenimento di attività agricole e, addirittura, della biodiversità si è espressa la giurisprudenza amministrativa ritenendo che comunque: *“verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole. In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati. In ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km (cfr. elaborati relativi alla Verifica degli Impatti Cumulativi) e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di alterazione del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con inserimento di elementi artificiali nel suolo di notevole consistenza....*

La realizzazione dei previsti campi fotovoltaici comporterebbe un significativo utilizzo del suolo a scopi non agricoli, in quanto la progettazione implica la trasformazione e l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio.

Inoltre l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti e a quelli in fase di istruttoria avanzata dallo stesso proponente, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione.

I giudici, aderendo a questa impostazione, richiamano anche l’unanime indirizzo del Consiglio di Stato il quale ricorda come la VIA sia frutto di una valutazione complessiva di un progetto rispetto agli effetti che esso genera sul territorio, non potendosi di certo escludere un impatto negativo solo perché l’impianto in discussione permette la prosecuzione di attività agricole:



*“Sul punto, il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che **"la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale).***

La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto.” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248). TAR Lecce, Sez III sent. n. 200/2023

Lo studio di impatto ambientale prodotto dalla proponente, inoltre, non dimostra di affrontare adeguatamente il tema dell’impatto cumulativo richiamato peraltro dallo stesso Ministero precedente che nella propria nota del 7 agosto 2023 prot. 0129956 evidenzia che:

“Ai fini della valutazione di eventuali impatti cumulativi, si segnala che il progetto in esame ricade nel comune di Manciano e che nello stesso territorio comunale sono state presentate anche le seguenti istanze di VIA di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

- [ID: 7543] Progetto di un impianto fotovoltaico ad inseguimento monoassiale con potenza nominale pari a 62,335 MW, sito nel comune di Manciano (GR) in località Poggio Contino;

- [ID: 8510] Progetto di impianto fotovoltaico denominato "Montalto Pescia", della potenza nominale di 65,29 MWp, e relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR);

- [ID: 9927] Impianto agrovoltaiico “Manciano 24.48” nel Comune di Manciano (GR) con potenza di picco nominale pari a 27.550,32 kWp e le relative opere di connessione alla RTN;



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Settore V - Urbanistica – Edilizia



- [ID: 9916] Impianto fotovoltaico collegato alla RTN di potenza nominale 45MWp, da realizzarsi nel comune di Manciano (GR).”

Si riportano sul punto riferimenti legislativi e giurisprudenziali che dimostrano come la concentrazione di impianti ed il cumulo degli stessi possa fondare una valutazione di inidoneità dell’area scelta come collocazione:

L’Allegato 3 lett.e del DM 10 settembre 2010 stabilisce che:

nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;

L’art. 20 co.1 lett.a e co.2 del D.Lgs 199/2021 statuisce che i Decreti attuativi tesi a stabilire principi e i criteri su cui fondare l’individuazione delle aree idonee ed inidonee all’installazione di impianti FER debbono in via prioritaria:

“a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;
(.....)

2. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresì la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti.....”

Le disposizioni riportate rivelano come il legislatore mostri di considerare, elevandola a parametro di legittimità dell’istanza, la concentrazione di impianti nel medesimo territorio, assumendo addirittura l’area vasta come campo di indagine. Le “*elevate concentrazioni*” di cui parlano le linee guida nazionali contenute nel DM del 2010 sono



infatti qualcosa di più e di diverso dalla valutazione cumulativa che la legge stabilisce ai fini dell'assoggettabilità a VIA. Non si tratta di valutare soltanto l'effetto cumulo ma di stabilire un criterio più ampio, che si atteggia così a principio, volto ad escludere la possibilità di collocazione di impianti FER ove il territorio presenti una elevata concentrazione degli stessi, affermando al contempo un ovvio concetto di equa ripartizione e di ragionevole distribuzione degli impianti citati tra le diverse Regioni e, di riflesso, all'interno dei singoli Comuni. Lo impone non solo il principio del *Burden Sharing* ma anche, e soprattutto, l'uguaglianza di matrice costituzionale che penetra con la sua forza precettiva le istanze autorizzatorie calibrandone, per equità e ragionevolezza, la distribuzione sul territorio.

La proponente, tuttavia, mostra di considerare il criterio di priorità tra le istanze ai fini dell'installazione degli impianti piuttosto che quello finalizzato ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale. Ed invero nell'elaborato "T_R04_SIA_Quadro_Generale", la stessa proponente conclude lo studio condotto con una rassegna di sentenze che dovrebbero sostenere le proprie ragioni:

"0.5.10 TAR Puglia, Sezione Seconda, 249/23

Sentenza che stabilisce il criterio di priorità tra progetti concorrenti in autorizzazione unica. Nel caso di progetti che sono partiti in date diverse di protocollo e giunti in autorizzazione in ordine difforme dalla presentazione (in quanto alcuni procedimenti hanno avuto tempi di procedimento più lunghi) non conta la data di protocollo di avvio, ma quella del conseguimento della AU."

Ciò che preme all'istante è evidentemente l'ottenimento dell'autorizzazione, concorrendo con molteplici altre istanze contestuali o precedenti, e ciò indipendentemente da una valutazione complessiva del progetto che poggi su una minimizzazione degli impatti ambientale e paesaggistico; minimizzazione invece invocata da tutte le norme che compongono il sistema a partire dallo stesso art. 12 del D.Lgs 387/2003.

L'installazione di un nuovo impianto FER, infatti, andrebbe valutata non richiamando semplicemente la politica energetica statale ed i generici obiettivi di contenimento e progressiva eliminazione delle fonti fossili, bensì analizzando la situazione concreta in termini di impatto territoriale, economico e paesaggistico con il fabbisogno energetico regionale, così da evidenziare se quella nuova installazione risponda o



meno a tale fabbisogno e, soprattutto, al principio soprarichiamato di equa distribuzione degli impianti sul territorio.

Sul tema è illuminante la DGR della Regione Lazio n.171 del 12.5.2023 dove si riporta testualmente: ***“RIBADITO che gli obiettivi al 2030 declinati nel PER Lazio per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti, come sopra rappresentato, mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0”***. Non può esservi dubbio sul fatto che tale assunto debba ritenersi applicabile in via di principio anche agli impianti eolici, avendo la Giunta deliberato con l’unico obiettivo di tendere alla minimizzazione degli impatti ambientali, paesaggistici e territoriali in genere.

Si riportano al proposito ulteriori stralci della citata delibera che chiariscono la posizione espressa:

“CONSIDERATO che il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 del PER Lazio dell’intero tessuto economico dovrà avvenire tenendo conto di criteri di priorità tali da non determinare potenziali squilibri tra i diversi territori provinciali al fine di sviluppare le installazioni di impianti di fonti energetiche rinnovabili su aree e superfici idonee da individuare, nelle more dell’entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 1 dell’articolo 20 del d.lgs. 199/2021 e del PER Lazio ai sensi dell’articolo 3.1.1 della legge regionale n. 16 del 2011;

CONSIDERATO che il cumulo degli impianti FER installati e autorizzati, in particolare nella Provincia di Viterbo, rappresenta una elevata criticità per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative, in relazione all’equilibrio tra le vocazioni territoriali e gli obiettivi energetici”

È pertanto evidente come la Provincia di Viterbo presenti una concentrazione di impianti FER, sia eolici che fotovoltaici, tale da incidere, *ab origine*, sulla possibilità di assenso degli interventi, interdiciendo le iniziative private come quella contenuta nell’istanza in oggetto.

Quanto richiamato nella Delibera, peraltro, non risulta applicabile soltanto ai procedimenti oggetto di PAUR, esprimendo, piuttosto, la posizione generale della Regione Lazio, la quale con dati certi dimostra la situazione di saturazione da impianti



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Settore V - Urbanistica – Edilizia



FER presente nell'area vasta del Viterbese e, in particolare, nel Comune di Montalto di Castro.

Si legge infatti nel deliberato dell'atto più volte menzionato:

“di stabilire che i criteri di cui al punto 1 costituiscano, altresì, principi di indirizzo per la struttura regionale competente nell'espressione degli atti, rilasciati nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza statale di cui al d.lgs. 152/2006.”

A nulla varrebbe la replica sui più limitati effetti della Delibera richiamata poiché l'impianto in oggetto ricadrebbe nel territorio della Regione Toscana, dal momento che la valutazione di impatto ambientale non può essere circoscritta ai soli confini regionali, pena l'illegittimità del suo contenuto, ma abbraccia piuttosto gli effetti complessivi che derivano da un progetto sul territorio, considerato anche in termini di area vasta ed oltre la barriera di una singola Regione. Non è un caso infatti che lo stesso testo unico ambientale D.Lgs 152/2006 si occupi al titolo IV artt. 30 e ss. di “*valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere*” disciplinando i casi in cui progetti sottoposti a VIA abbiano impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, prescrivendo la necessaria acquisizione di pareri, anche degli enti locali interessati.

Alla luce di tutto quanto espresso si ritiene inammissibile ed improcedibile l'istanza presentata, ritenendo anche che l'eventuale successiva istruttoria non possa apportare alcun elemento utile al superamento di una valutazione negativa in termini di impatto ambientale.

Il Comune di Montalto di Castro chiede pertanto l'archiviazione dell'istanza citata, riservandosi ogni prerogativa di legge.

IL SINDACO

Emanuela Socciarelli

*Documento originale sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07-03-2005*

EMANUELA
SOCCIARELLI
07.09.2023
15:01:46
GMT+01:00



IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Dott. Marcello Santopadre

*Documento originale sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07-03-2005*

SANTOPADRE MARCELLO
07.09.2023 10:19:57
GMT+01:00



